



Pratica n. 110509 /00

Riff. Intt. n.ri 20081-20083 del 03/10/2024
Risposta a nota del 03/10/2024 Prot. n. 12489

Allegati:

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le
Comune di Ripatransone
Piazza XX Settembre n. 1
63065 Ripatransone (AP)
tecnico.traini@pec.comune.ripatransone.ap.it

Spazio riservato al Protocollo

Oggetto: Procedura Autorizzativa Semplificata di cui al D. Lgs. n. 387/2003, art. 12 e D. Lgs. n. 28/2011 art. 6 c. 9bis. Realizzazione impianto fotovoltaico a terra per una potenza complessiva pari a circa 994 KWp relativa cabina elettrica ed opere connesse. a lato della S.P. n.245 "Ponte Antico", in Contrada Fiorano del Comune di Ripatransone (Fg. 60, particelle 267, 270, 300, 279, 301), su area per attività produttive.

- Ditta PAVIGNANO ENERGY SRL -

Si riscontra la nota prot. n. 12489 del 3.10.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con i n.ri 20081-20083 ed esaminata la documentazione a corredo della stessa si comunica, per quanto di competenza, quanto segue.

L'art.16 del Codice della Strada vieta di costruire, ricostruire e ampliare a distanze inferiori da quelle determinate dal Regolamento di Esecuzione il quale all'art.26 prescrive che fuori dei centri abitati le distanze dal confine stradale* da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 20 metri per le strade di tipo F, salvo che l'intervento non ricada in *".....zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile d'attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi....."*.

Sempre l'art. 16 del Codice della Strada vieta la realizzazione di recinzioni e di impianti di siepi vive e di piantagioni a distanze inferiori da quelle determinate dal Regolamento di Esecuzione il quale all'art.26 prescrive, dal confine * di proprietà stradale, per la realizzazione di:

- impianti di siepi vive tenute ad altezza non superiore a ml. 1,00 o di recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali similari, di altezza non superiore a ml. 1,00 sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30,00 dal suolo, una distanza non inferiore a ml. 1,00;
- impianti di siepi vive o piantagioni di altezza superiore a ml. 1,00, o di recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati o materiali similari di altezza non superiore a ml. 1,00, sostenute da paletti infissi in cordoli emergenti oltre cm. 30,00 dal suolo, oppure di recinzioni di altezza superiore a ml. 1,00, una distanza non inferiore a ml. 3,00.

In corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, sia per le costruzioni e ricostruzioni sia per le recinzioni, alla distanza individuata dal Regolamento si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della distanza stabilita nel Regolamento stesso e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

All'interno delle curve di raggio inferiore/uguale a m.250, la fascia di rispetto è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art. 26, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Si precisa che il Codice della Strada individua il confine stradale negli atti d'acquisizione o dalle fasce d'esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o nel ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

J..

Per la realizzazione di attraversamenti e fiancheggiamenti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:

ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI ED OCCUPAZIONI LONGITUDINALI SOTTERRANEE

- Per la posa dei sottoservizi dovrà essere utilizzata la tecnica NO-DIG sia per gli attraversamenti trasversali che per le occupazioni longitudinali in sotterraneo;
- La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle occupazioni longitudinali, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml. 1,00;
- Per le occupazioni longitudinali sotterranee la posa dei sottoservizi dovrà essere prevista in corrispondenza della scolina.

POZZETTI D'ISPEZIONE

- I pozzetti di ispezione dovranno essere previsti fuori dal piano viabile bitumato e dalla scolina a non meno di mt. 0,80 dal ciglio bitumato;
- Nell'impossibilità di posizionarli nelle fasce di pertinenza stradale, possono essere realizzati all'interno della carreggiata, ma NON AFFIORANTI, completamente interrati a non meno di cm. 20 dal piano viabile bitumato e successivamente coperti da bynder e tappetino d'usura.

RITOMBAMENTO SCAVI E RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO

Il ritombamento dello scavo, poiché lo scavo avviene in corrispondenza della scolina, dovrà essere immediatamente effettuato con calcestruzzo MPA 15 e al di sopra del ritombamento dovrà eseguirsi idonea cunetta di scolo del tipo Provincia, in calcestruzzo MPA 30, costituita da zanella (min. cm. 50) e cordolo (dim. cm. 20x20);

La Ditta PAVIGNANO ENERGY SRL, qualora acquisisca le autorizzazioni previste alla realizzazione dell'impianto in oggetto, dovrà inoltrare a questo Servizio specifica richiesta per l'ottenimento di autorizzazioni (recinzioni) e/o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico (accessi e impianti).

Cordiali saluti.

Il Titolare di incarico di E.Q.
Delegato dal Dirigente
Ing. *Giuseppina Curti*



AB/pc